

20 MAGGIO 2005 - SALA DEGLI ASTALLI

"BUON COMPLEANNO STATUTO DEI LAVORATORI"

“Frammentazione della forza lavoro e unificazione dei diritti”

di Carlo Guglielmi

Come a tutti oramai sarà chiaro, gli auguri allo "statuto" non vogliono essere né rituali né celebrativi ed ancor meno ambiscono ad una funzione di imbalsamazione. Laddove nel titolo diciamo "oltre la Legge 30" non intendiamo certo esprimere un deficit di critica invitando così a ragionare su quali istituti occorre aggiungere ad essa. Al contrario diamo tra noi acquisita la necessità "senza se e senza ma" di abrogarla ma parimenti ci spaventa una mera riproposizione e riviviscenza della legislazione precedente. Vogliamo festeggiare i 35 anni dello statuto, punto alto di una formidabile stagione di lotte (sia pure con gli ampi limiti di cui ci ha parlato Mazziotti), ma non vogliamo in alcun modo nascondere la profonda crisi dei diritti del lavoro ed anzi proprio dalla ricognizione massimamente sincera (e, quando occorre, autocritica) vogliamo partire per ragionare insieme su quale "nuovo diritto del lavoro". E nel far ciò abbiamo l'ambizione - ma qui forse è meglio che parli a titolo individuale - per dirla con Hegel che *"l'uomo è l'essere che nel costruire il mondo costruisce se stesso"* ed ecco perché il tema del lavoro liberato (in questa amplissima accezione) è questione centrale della libertà del mondo, e il tema dei diritti del lavoro è tema centrale della qualità della democrazia e dello sviluppo. Per avviare tale dibattito quindi abbiamo pensato di dover, quale preconditione per il dipanarsi di un reale confronto su "quale nuovo diritto del lavoro", cercare di defalsificare alcuni veri e proprio "feticci": quello della personalità giuridica che fa aggio sull'effettivo esercizio d'impresa di cui ci ha parlato Alleva, quello della stringente sottoposizione al potere gerarchico-disciplinare che fa aggio sulla condizione di colui che in condizione di subordinazione socio economica aderisce ad un progetto d'impresa altrui, che è lo specifico del mio intervento, ed infine il feticcio dell'attribuzione permanente di un potere di rappresentanza dei lavoratori alle forze sindacali sol per il dato del numero degli iscritti che fa aggio sull'effettivo conferimento di un mandato ex ante e sulla concreta verifica ex post del rispetto dello stesso da parte dei lavoratori di cui ci parla Di Stasi.

Ed infatti ci pare di solare evidenza, addirittura anche per la porzione confindustriale non ottenebrata dall'ideologia, la follia, in un sistema produttivo declinante come il nostro, aver puntato - come ha fatto Berlusconi - sulla liceizzazione della frammentazione fraudolenta d'impresa invece che sul sostegno alla riunificazione così come aver costruito la più ampia servilizzazione usa e getta del lavoro immaginabile invece che sull'implementazione del capitale di autocreatività e dei saperi, così infine l'aver mortificato il ruolo sindacale a quello di gestore di fondi e "buone pratiche" d'impresa ignorando che ciò recide definitivamente la reale rappresentatività degli stessi da cui la definitiva perdita di un reale soggetto con cui confrontarsi. Ma la nostra ambizione è ben altra e - per dirla rinviando al testo costituzionale che, segnerà il filo di continuità delle mie riflessioni (e non solo) - essa intende essere attuazione del disegno voluto dalla Carta che ci rivela un testo aperto, l'individuazione di uno scenario per il conflitto nella significazione collettiva schizzando un'equa procedura per l'autoregolazione garante sia del fatto che la competizione si mantenga corretta, sia del fatto che, nello svolgimento in concreto della dialettica sociale, si abbia comunque una attuazione e precisazione del contenuto dei nuovi "diritti" e non una loro sostanziale cancellazione. Noi crediamo quindi che per far ripartire - come è assolutamente necessario - tale conflittuale dialettica sociale per la costruzione dei nuovi diritti occorra una riunificata forza lavoro che, per il tramite di una rinnovata e radicalmente democratica rappresentanza, sappia confrontarsi con una riunificata controparte. Da qui occorre

partire per ripensare il diritto del lavoro. La riunificazione del soggetto non è un bene in se, fatti ovviamente salvi i diritti di uguaglianza, ma è argomento assolutamente strategico ed ineludibile nella definizione dei rapporti di forza ed è in ragione di essi che il diritto del lavoro esiste ed è nella capacità di agire su di essi che giocherà la propria scommessa di sopravvivenza.

Al riguardo tre fasi del diritto del lavoro nel passaggio al cosiddetto "post-fordismo": **nella prima** - fine anni 70 - si assiste soprattutto ad una riduzione drastica degli organici. **Nella seconda fase** è lo stesso rapporto di lavoro che viene ad essere destrutturato: si generalizzano i contratti "atipici" e le forme di precariato legale", muta la stessa forma dell'impresa che si fa riflessiva e "a rete". È questa la fase del dibattito sulla "flessibilità" e sul diritto del lavoro dell'emergenza ma, fautori della deregulation e difensori della "tradizione", discutono ancora su uno sfondo comune. Ma per capire tale periodo non si può non partire dalla dicotomia esistente tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. Tale contrapposizione, fulcro dell'attuale diritto del lavoro, è divenuto il segno della crisi in cui da più di un ventennio versano i diritti sociali. Tale dicotomia, difatti, rappresenta lo stato di crisi nella misura in cui non è più in grado di cogliere i soggetti cui applicare le tutele svuotandole nei contenuti, rendendole progressivamente inesigibili. La progressiva sterilizzazione del reticolo di tutele diritti introdotti alla fine degli anni 60, la perdita di universalità di un sistema di regole che pur aspirava ad evadere dalla dimensione del "diritto operaio" per diventare "diritto sociale" cioè, un diritto di tutti, la divaricazione crescente tra schemi giuridici e schemi produttivi in cui si perde la corrispondenza tra forme del diritto e suoi presupposti socio-economici che si rivelano sempre meno generali.

Tuttavia la questione del regime giuridico del lavoro autonomo non è solo un "caso di studio" tra i tanti della crisi di una disciplina, è molto di più. Il reclutamento da parte delle imprese di gruppi sempre più folti e spesso collocati in punti nevralgici del ciclo produttivo di mano d'opera "autonoma" - il Censis parla di oltre cinque milioni di autonomi, mentre i co.co.co. co.co.pro. pare siano vicini al milione e mezzo (quasi tutti in regime di monocomittenza), si dice ancora che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa siano la forma più diffusa di utilizzazione di giovani di scolarità medio-alta ecc.) - rappresenta in realtà un vero e proprio atto di sovversione di equilibri e paradigmi sino a poco tempo fa considerati acquisiti, una minaccia non solo per l'efficacia del diritto del lavoro, ma per lo stesso suo futuro. Il rischio non è solo quello di un ridimensionamento e della limatura delle garanzie connesse al rapporto di lavoro, ma di una drammatica messa tra parentesi dell'intero sistema, di un gigantesco by pass attorno ad esso (che ha risparmiato ai cantori contemporanei della "flessibilità" rischiose battaglie ideologiche sui legittimi confini della tutela del lavoro).

Nella terza fase della modernizzazione (grezzamente e pericolosamente sbizzata nelle legge 30) si assiste ad un doppio movimento: da un lato è l'idea stessa di un tempo e di un luogo di lavoro ad essere messa in discussione, si attende alla stessa misurabilità in termini di durata, dell'attività lavorativa così come alla sua localizzazione e alla sua titolarità, dall'altro si provvede ad una risubordinazione del lavoro svuotato di ogni proprio contenuto di garanzia e diritto.

Al riguardo dovendo io affrontare la "Frammentazione della forza lavoro e unificazione dei diritti" non posso che partire dalla Legge 30. In essa infatti non solo si frantuma il legame tra chi presta il lavoro e chi ne riceve l'effettivo utile (di cui ci ha parlato Alleva), non solo si attende alla stessa definibilità dell'orario di lavoro ma anche si tipizza una pleora di figure lavorative tanto servilizzate quanto sostanzialmente inutilizzabili (ed inutilizzate). Ma dato che su di esso, ritengo, tra di noi non vi sia contrasto sulla urgente necessità di eliminazione mi limito a volo d'uccello a rilevare come risulti assolutamente indispensabile;

- riaffermare il carattere pubblicistico del collocamento e comunque della selezione e dell'avviamento al lavoro dovendo necessariamente i soggetti privati che intendano operare in questo campo sottostare a tale primato di indirizzo, controllo e necessaria trasparenza;
- cancellare per sempre lo staff leasing, il lavoro a chiamata, il contratto di ingresso, la certificazione,

- per quanto attiene all'attività professionalizzante rivolta ai giovani, intrecciando la riforma con una riscrittura altrettanto radicale della riforma Moratti che elimini ogni "precoce canalizzazione" e separazione di circuiti, è indispensabile - sopra ogni altra cosa - riaffermare l'effettività, rilevanza, documentabilità e spendibilità di tale formazione.
- Quanto infine al rapporto di lavoro dei soci di cooperativa va ovviamente abrogato l'art. 9 della Legge n.30 del 14 febbraio 2003 con rafforzata rivivescenza del principio di cui alla Legge 142 del 3 aprile 2001 della coesistenza di un rapporto associativo con uno lavorativo che conserva ogni propria specificità e diritto;

A ciò va aggiunta - prima di affrontare il cuore della trattazione che mi è stata affidata ovvero il discrimen tra lavoro reso in condizione di subordinazione e lavoro "libero" - la necessaria ricomposizione delle ulteriori fratture che ci siamo portati dietro dalla legislazione precedente ma che accennerò solo per titoli. Ed infatti va certamente affrontata

- la spaccatura tra chi lavoro per grandi aziende ed aziende medio piccole in termini di tutela del posto di lavoro oltre ad un complessivo ripensamento della legge sui contratti a termine senza cui parlare di stabilità del rapporto perde in gran parte di senso e ciò anche alla luce dell'art. 30 della Carta di Nizza;
- la spaccatura tra lavoratori comunitari ed extracomunitari, assurdamente aggravata dalla cd Legge Bossi/Fini con una gestione tutta "penalistica" del lavoro dei migranti.
- Ed infine rimane infine aperto, in una complessiva ottica di riunificazione del lavoro, il problema ineludibile del pubblico impiego, divenuto un'oasi del precariato intangibile e mai giustiziabile.

Tali brevissimi accenni erano - ritengo - indispensabili per illustrare come il problema della frantumazione non riguardi solo la spaccatura tra nuovi e vecchi lavori ma essa è stata largamente praticata, proprio al fine di impedire qualsivoglia sovvertimento dei rapporti di forza, anche all'interno del lavoro tradizionale e saperla riconoscere e ricomporre in esso è premessa fondamentale per dare congruità e pienezza alla più ampia proposta di riunificazione che mi accingo ad esporre.

Mi riferisco, come intuibile, alla frattura tra lavoro "subordinato" e lavoro cd "parasubordinato" (anzitutto, anche se non solo, collaborazione coordinata continuativa) che, come si è detto, dal CAF al secondo Berlusconi ha rappresentato il principale strumento della precarizzazione e di massiccia evasione o elusione, in danno di tanti lavoratori, dalle tutele legali e contrattuali. Elusione resa possibile dal fatto che notoriamente il lavoro cd "parasubordinato" è stato, dal punto di vista tecnico - giuridico, ritenuto lavoro autonomo di talché esso resta al di fuori dell'ambito di applicazione di tutta la normativa legale e contrattuale di tutela del lavoro subordinato, anche della più elementare e basilare. Pare straordinaria al riguardo l'invenzione giurisprudenziale avvenuta a seguito dell'introduzione della novella dell'art. 409 c.p.c. lett. laddove si prevedono *"altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non di carattere subordinato"*. Pare oggi di tutta evidenza rilevare come tale norma, dal contenuto esclusivamente processuale, faceva riferimento i rapporti già tipizzati dal diritto sostanziale con tali caratteristiche ad esempio l'associazione in partecipazione, il socio d'opera, il collaboratore dell'impresa familiare. Ed invece la giurisprudenza da un lato ha per lo più negato per un quindicennio addirittura la competenza sulle controversie dei soci lavoratori di cooperativa e dall'altro, paradosso nel paradosso, ha creato dalla norma processuale un autonomo tipo sostanziale a cui era consentito di rivolgersi al Giudice del Lavoro al solo fine di sentir consacrare in sentenza come ad egli non spetti diritto alcuno! E ciò in quanto il tradizionale criterio distintivo usato dalla giurisprudenza per qualificare una prestazione lavorativa come subordinata o, invece, come di collaborazione autonoma coordinata e continuativa è costituito dalla cd "eterodirezione" ovvero il prestatore sottoposto a direttive precise, vincolanti, "capillari", sul modo di svolgimento della prestazione ed a continui controlli sul loro rispetto nonché a sanzioni disciplinari in caso di inosservanza. Al riguardo è certamente maturo il

momento, per l'istante, di dire che tale criterio non solo è del tutto obsoleto, storicamente datato ed equivoco ma soprattutto è FALSO. Francamente sfido qualsivoglia interlocutore in buona fede a negare che la ragione della rafforzata tutela prevista per il prestatore di lavoro non sgorgi dalla condizione di debolezza di quei soggetti, che al fine di procurarsi i mezzi di sopravvivenza loro e delle loro famiglie “vendono” la propria forza e capacità lavorativa, aderendo ad un piano economico e di impresa altrui ed alla organizzazione produttiva che lo supporta. Provare a sostenere che tali dritti invece sorgano dall'esistenza di un orario di lavoro rigido, disciplina paramilitare del lavoro, organizzazione gerarchica e riduzione al minimo della possibilità del lavoratore di effettuare delle scelte anche puramente tecniche, costringendo la Magistratura, per riconoscere basilari diritti quale quello ad un reddito adeguato o alla conservazione del posto, a defatiganti indagini su tali elementi del tutto secondari della prestazione, è un vero e proprio assurdo giuridico quanto lo sarebbe indagare sul gruppo sanguigno o sul colore dei capelli.

Ma il dato che più rileva è che ciò è sempre stato il frutto di un equivoco, ovvero di uno scambio tra manifestazione esterna ed essenza del lavoro alle dipendenze di altri. Ma se è vero che pure nella lunga fase fordista la necessità del ricorso a tale criterio distintivo per l'attribuzione dei diritti era ugualmente erronea è pur vero che allora solitamente con dette caratteristiche si presentava tale forma di lavoro. Oggi all'equivoco si aggiunge la mutazione di paradigma e la realtà sotto gli occhi di tutti ci dice che il mercato del lavoro nell'ultimo quindicennio ha visto il rapido stravolgimento dei tipi giuridici novecenteschi provvedendo, a trasferire lavoro “servile” proprio nelle schiere dei cosiddetti autonomi e al tempo stesso ad assicurare alle imprese il pieno controllo delle “risorse umane” inscindibilmente legate alla propria “mission” tenendo quali lavoratori subordinati proprio quelli a cui sono invece chieste prestazioni talmente centrali e imprevedibili da non sopportare alcuna esatta definizione contrattuale né essere - per la loro stessa natura - interamente soggette a comando.

Fatta tale premessa va detto come ciò sia oramai patrimonio di riflessione comune e addirittura affrontato dalla legge 30 che, con il lavoro a progetto, ha provato per la prima volta a concedere alcuni minimali diritti a tale categoria di soggetti.

Tale provvedimento - rivelatosi clientelamente parziale, assolutamente inutilizzabile dalle imprese, ed ulteriormente precarizzante per i lavoratori vuoi per la necessaria apposizione di termine vuoi per il massiccio spostamento datoriale verso forme ancora più spinte di simulazione precarizzante - preconizza e da ora certifica quanto fallimentare sia il lungo percorso di elaborazione del centro sinistra che lo ha proceduto. La prima proposta di rilievo è la cd "Smuraglia". Essa mantiene integralmente la spaccatura tra subordinazione e autonomia e tende sostanzialmente a tipicizzare *"i rapporti di collaborazione di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente svolti senza vincoli di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo"*. Le previsioni di tutela sono davvero minimali e il timore di molti è stato che la legge avrebbe avuto più effetto di copertura delle collaborazioni fraudolente (per altro in essa si prevedeva per la prima volta la "certificazione" della volontà) che non di tutela. I punti di avanzamento, invece, sono nell'utilizzo dei diritti del lavoro subordinato quale prevalente criterio di rinvio (facendosi esplicito riferimento alla contrattazione collettiva generale per la determinazione del compenso e per i diritti di informazione e formazione, nel porre quale "parametro di riferimento quanto stabilito in materia per il lavoro dipendente" per quanto attiene alla tutela per malattia ed infortunio) ed aprendo così un piccolo spiraglio di ricomposizione tra tipici e atipici dando ingresso alla contrattazione collettiva anche ad alcune loro istanze.

A tale proposta è seguito la cd Amato-Treu (e Damiano, come egli ha rivendicato più volte).

Il dato di politica del diritto più evidente è l'aver fatto proprio il generale concetto per cui è dal lavoro che sgorgano i diritti essenziali e non già dalla sua qualificazione contrattuale in termini di autonomia e subordinazione ed è tale convincente principio che va preservato e valorizzato come si proverà a spiegare in chiusura di trattazione.

A tale impegnativo principio segue, però, una precisa scelta ovverosia il riproporre una invalicabile spaccatura nel regime delle tutele. In altre parole la Smuraglia dava grande peso alle modalità "autonome" della prestazione ritenendo non applicabili ad esse la grandissima parte degli istituti di tutela del lavoro dipendente, laddove invece ne rilevava la compatibilità tendeva a prevedere l'estensione del diritto sic et simpliciter dal subordinato al para-subordinato. La scelta di Amato- Treu, invece, è quella di prendere atto del fatto che la grande parte delle tutele previste per il lavoro subordinato siano del tutto compatibili "con riferimento ai rapporti di lavoro caratterizzati da una situazione di dipendenza economica del prestatore di lavoro", e ciò non di meno non prevedere ad essi l'applicazione della normativa di tutela legale e contrattuale esistente ma rinviarla a differenti leggi e differenti eventuali contrattazioni per i soli atipici. Per fare qualche significativo esempio

- in caso di "licenziamento ingiustificato" l'indennizzo è quantificato in somma pari a metà del preavviso da determinarsi in sede di apposita contrattazione collettiva;
- la retribuzione non è più, come nella Smuraglia, parametrata a "i minimi previsti dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria" ma a quelli sanciti "negli accordi collettivi applicabili" lasciando volutamente aperto il problema interpretativo se siano "applicabili" quelli per il lavoro subordinato o si faccia invece riferimento a futuri contratti per i soli atipici;
- la durata e l'entità della copertura per la malattia e l'infortunio, non hanno più quale "parametro di riferimento quanto stabilito in materia per il lavoro dipendente" bensì si rinvia ad un apposito decreto attuativo per i soli atipici;

In altre parole la specificità del lavoro atipico non risiederebbe più nelle modalità oggettive di prestazione e nel libero fluire dell'incontro conflittuale delle parti sociali ma nelle scelte del Legislatore che per esso costruisce uno status di diritti differente e assai più debole rispetto al lavoro subordinato. Orbene pare opportuno sgombrare il terreno con grande nettezza:

1. il primo assunto è che il valore unificante delle tutele è un valore fondante del diritto del lavoro e la sua frammentazione serve esclusivamente a cristallizzare e ulteriormente indebolire i rapporti di forza conducendo ad una inevitabile ulteriore servilizzazione e precarizzazione del rapporto.
2. Il secondo assunto è che utilizzare quale criterio fondante dell'attribuzione dei diritti di contrasto alla subordinazione non già la soggezione gerarchico disciplinare bensì nell'adesione personale e continuativa ad un progetto di impresa altrui non solo non vuole "risubordinare" il lavoro autonomo bensì ha quale ambizione e risultato l'esatto opposto: in una cornice comune di diritti certi ed esigibili sarà la volontà delle parti, le esigenze delle imprese e le aspirazioni dei lavoratori (per utilizzare una delle più infelici formule della legge 30) a determinare gli elementi secondari della prestazione a cui certamente sarà connesso un determinato differente corredo di diritti ma ovviamente solo limitate alle modeste effettive differenze (in sostanza:orario di lavoro, ius variandi, potere disciplinare) salva sempre l'attività ispettiva e giudiziale di contrasto alle simulazioni fraudolente.

In altre parole il progetto cd "monista" non vuole rendere uguali lavori diversi, bensì vuole eliminare i falsi filtri che, deformando la realtà, rappresentano come diverse delle attività che invece si presentano con bisogni del tutto identici di tutela, così da valorizzare invece le reali differenze al dichiarato fine di liberare il lavoro e di segnare una via alta e di qualità allo sviluppo del paese.

Ho trovato molto gustoso sul punto l'esempio fatto da Alleva sulle pagine del manifesto d17 maggio 2005. Riferendosi a quando il trattamento degli operai era di gran lunga peggiore di quello degli impiegati in ordine a retribuzione, qualificazione, ferie, liquidazione ecc ha ricordato come si dibattesse molto in giurisprudenza il problema se il "magazziniere" fosse da qualificare operaio o impiegato. E si è smesso di discutere - pur senza averlo risolto - quando, con l'inquadramento unico, i trattamenti di operai e impiegati sono stati parificati. Discutere oggi di soggezione stringente alle capillari direttive dell'imprenditore per tutelare, ad esempio, il diritto

ad una retribuzione equa e sufficiente, ha esattamente lo stesso senso di dibattere sulla prevalenza delle mansioni operaie o impiegatizie nel magazzino: NESSUNO. Ed anzi una sola, predicando una diversità di norme e di fonti regolative a seconda del ricorrere di tale requisito quello - come si è sin troppe volte detto - della frammentazione e servilizzazione del lavoro. In questo mi sento di pronunciare parole molto nette: una visione così disant "pluralista" che rimette la tutela degli stessi diritti a differenti norme e fonti e soggetti collettivi conduce al protrarsi della subordinazione, una proposta "monista" che invece laddove la condizione di dipendenza socio economica (e conseguentemente i diritti tutelati) risulti la medesima applichi la stessa norma è l'ineludibile e primario strumento di liberazione e contrasto della subordinazione consentendo poi ogni più ampio spazio al fluire della libera volontà dei contraenti. Ovviamente si può discutere sulla tecnica legislativa, ed anzi anche per questo abbiamo organizzato questo primo momento di confronto. Si può seguire quella della cd "proposta Grandi" per cui l'accesso al rapporto avviene nella pienezza dei diritti e degli obblighi del lavoro tradizionale salvo assisite deroghe in ragione delle concrete modalità secondarie di esecuzione della prestazione. O invero si può, al contrario, riconoscere il nucleo duro dei diritti di tutto il lavoro per conto altrui salvo poi, per aggiunta e non per sottrazione, prevedere ulteriori statuti in ragione dell'eventuale inserimento nell'impresa o ancor più di tradizionale soggezione al potere gerarchico disciplinare (proposta che personalmente trovo assai più rischiosa ma più affascinante). Il punto chiave e non eludibile è che l'art. 2094 c.c., per come oramai strutturato dall'interpretazione giudiziale, non ha più (se mai ce l'ha avuto) senso alcuno e lì occorre intervenire con l'ambizione non già di cristallizzare e tipizzare la spaccatura tra i subordinati tradizionali e i nuovi subordinati a cui è riservata una tutela in sedicesimo bensì di ricomporli al fine di riavviare quel percorso di conflittuale dialogo sociale a cui la nostra Carta Costituzionale dà l'impegnativo compito di presidiare i vecchi diritti e scoprire ed offrire tutela ai nuovi.

Ma, davvero per concludere, va detto come tale passaggio è certamente necessario ma, altrettanto certamente, insufficiente per un compiuto ed effettivo "*superamento della frammentazione*" in vista di una "*unificazione dei diritti*". Ed infatti l'attuale disperante scenario non solo non è necessitato ma anzi contrasta sia con le previsioni costituzionali che con quelle europee. Quanto al testo costituzionale ed in particolare all'art. 3, quel "tutti" premesso a "lavoratori" sembra escludere che sia la tradizionale classe operaia la sola beneficiaria di provvedimenti e interventi statali, correttivi delle dinamiche di mercato per ridurre le ineguaglianze di fatto ma il successivo art. 35 sembra comunque togliere ogni dubbio: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni": il polimorfismo nell'attività lavorativa viene riconosciuto già nel dopoguerra e quindi in nessun modo possono ritenersene esclusi oggi le nuove identità e modalità di lavoro. Ugualmente va detto per quanto attiene alla nozione comunitaria di lavoratore. Ed infatti da un lato la Corte di Giustizia Europea sin dalla sentenza Walrave, (12 Dicembre 1974, causa 36/74, *Walrave*, Racc. 1974, p.1405) ha sancito come la differenza tra un lavoratore salariato e un prestatore di servizi non è la protezione che il Trattato intende riservare al lavoratore, che è identica in termini di libertà di circolazione e parità di trattamento con gli altri lavoratori comunitari, ma la sola circostanza che nel caso della prestazione di servizi, non si è in presenza di un contratto di lavoro. Ciò detto deve aggiungersi come la Corte di Giustizia, nel silenzio del Trattato e degli atti della legislazione secondaria, non ritenendo affatto opportuno operare un rinvio alle normative dei vari Stati membri, ha preferito procedere in via pretoria alla creazione di una nozione di lavoratore e di attività lavorativa in senso comunitario (che secondo una giurisprudenza consolidata devono intendersi in ogni caso in maniera non restrittiva). La Corte ha stabilito che è un lavoratore, nel senso comunitario del termine, chi svolga una qualsiasi attività economica anche se il reddito proveniente dalla suddetta attività è inferiore al minimo vitale e deve essere integrato dai sussidi di disoccupazione concessi dallo Stato di accoglienza. La Corte ha altresì progressivamente attenuato il dato economicistico della prestazione lavorativa cui fare riferimento, riconoscendo la qualità di lavoratore anche a quegli individui che attendono ad una occupazione il cui valore economico è scarso o non esattamente

quantificabile e senza che ad essa corrisponda necessariamente una controprestazione di natura retributiva "potendo essere sufficiente anche la presenza di utilità economicamente valutabili". Ai fini del diritto di libera circolazione è lavoratore subordinato anche chi svolga o intenda svolgere una attività ad orario ridotto e che per essa percepisca o percepirebbe una retribuzione più bassa del salario minimo che la legge o i contratti collettivi di lavoro. Come si vede l'estensione interpretativa della nozione di lavoratore è stata notevole, poiché la Corte è giunta sino a riconoscere il diritto di circolare liberamente nel territorio della Comunità anche a quei soggetti che non ancora attivi nel mondo del lavoro avessero deciso di spostarsi in un altro Stato membro per cercare lavoro anche senza aver ricevuto previamente nessuna offerta (e questo contrariamente al significato apparente reso dalla lettura congiunta delle lettere a) e b) dell'art.39 del Trattato, secondo cui la libertà di circolazione è assicurata a vantaggio di quei lavoratori che a seguito di una offerta di lavoro effettiva proveniente da un diverso Stato membro rispetto a quello di residenza avessero deciso a tal fine di recarvisi). Ed ancora è lavoro subordinato anche l'opera prestata in cambio del mero sostentamento presso una congregazione religiosa come nel caso Steymann, sentenza 5 Ottobre 1988, causa 196/87, Racc. p. 6159. Ed infatti la Corte escludendo dalla propria valutazione il criterio della sufficienza dei mezzi economici giunge ad ammettere che il diritto comunitario ha la funzione primaria di consentire a chiunque di migliorare il proprio livello di vita, correlandolo più ai "diritti fondamentali" che non a quelli "economici" dei lavoratori. In sostanza, il concetto di attività lavorativa subordinata ingloba quasi tutte le prestazioni di lavoro, con la sola esclusione dell'attività tipicamente imprenditoriale.

Ciò ci conduce per chiudere ad un maestro del giuslavorismo contemporaneo, Alain Supiot, Ed infatti l'esigenza di ricomporre e rinnovare il quadro delle tutele si ripropone fortemente nel dibattito giuridico italiano ed europeo con l'ormai famoso "Rapporto per la Commissione delle Comunità Europee" redatto proprio sotto la direzione del prof. Alain Supiot e pubblicato nel 1999. In esso si prende atto della "crisi del diritto del lavoro" inteso come luogo di armonizzazione delle sue due facce: il lavoro come bene mercantile (o il lavoro astratto, risorsa di ricchezza esteriore e quantificabile) e il lavoro come espressione della persona (o lavoro concreto, risorsa di ricchezza interiore non quantificabile). A tal fallimento egli sconsiglia di farvi fronte sia con "la ricontrattualizzazione" pura e semplice dei rapporti di lavoro, sia con "lo scollamento del sociale dell'economico attraverso da un lato la promozione di una flessibilizzazione non regolata dall'attore collettivo e dallo stato e, dall'altro, la proclamazione dei diritti sociali totalmente slegati dall'inserimento degli individuali nella sfera economia". E da tali posizioni prende forza il concetto di "lavoro senza aggettivi" già prospettata dalla dottrina giuslavorista italiana più lungimirante e la famosa teoria dei centri concentrici. Il progetto monista e la revisione dell'art. 2094 rappresentano esattamente, quindi, l'attuazione di tale progetto ma lasciano scoperto il cerchio più ampio, quella della più generale cittadinanza attiva. Per rimanere a Supiot, occorre quindi un rilancio della "libertà di lavoro", come diritto costituzionale essenziale, non ovviamente nella versione che sin qui ne è stata data, di libertà "negativa", di non aderire a uno sciopero o a un sindacato, ma come scelta, il più possibile non imposta, di tempi, carichi di lavoro e persino dello stesso schema contrattuale non solo all'interno della riunificata nozione di lavoro socioeconomicamente-subordinato ma anche ad al di fuori di esso abbracciando le mille facce del lavoro autonomo di II generazione, del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore. E quindi, affrontata e positivamente risolta per quanto sopra detto la tutela per quanti nel conflitto diretto capitale/lavoro dello specifico rapporto trovano la loro ragione di promozione e tutela con l'estensione e l'implementazione dei diritti conquistati dal movimento operaio a tutti i lavoratori socio-economicamente dipendenti (a partire dalla tutela effettiva contro il licenziamento), rimane da affrontare "la cittadinanza laboriosa" nell'accezione ampia offertane dalla Costituzione e dalla Giurisprudenza Europea. Ciò deve avvenire tramite l'introduzione di specifici diritti anche di tale categoria di cittadini - lavoratori rispetto al quale interessante modello portrebbe essere la nozione di flexicurity, già oggetto di embrioni di

legiferazione in alcuni Paesi del Nord Europa, con cui si intende da un lato indicare un traguardo di autotutela sociale e dall'altro togliere la maschera oramai ventennale di propaganda neoliberista a favore del concetto di flessibilità, inganno semantico che cela realtà di precarietà sempre più generalizzata e capillare in tutta Europa.

Più nello specifico e in modo concreto quindi **flexicurity** potrebbe significare:

- la Costituzione di una Cassa sociale Precaria in parte mutualistica ed in parte finanziata dalla fiscalità generale con cui garantire:
- continuità di reddito, tramite la costituzione di un sussidio di flessibilità sostenibile generalizzato corrisposto a chiunque si trovi ad affrontare la cessazione del flusso di reddito associata a un'attività lavorativa di qualunque tipo.
- l'erogazione di un'Indennità di accesso universale alla maternità, e di un'Indennità speciale di disoccupati di età avanzata espulsi dal lavoro "garantito", costituita da una parte economica e da una parte di formazione permanente da svolgersi in università e centri pubblici come presso associazioni e spazi sociali a scelta del disoccupato.
- la costituzione di una Cassa municipale per i servizi sociali, finanziata esclusivamente dalla fiscalità municipale tramite una ridefinizione e riforma della tassazione locale e sulla base dei finanziamenti centrali, il cui compito è fornire una carta di servizi che consenta:
- l'accesso sussidiato a casa, media, trasporti, cultura, formazione;
- l'istituzione di contributi erogati a gruppi e associazioni di giovani che abbiano natura di solidarietà sociale, tutela ambientale e innovazione culturale.
- prevedere infine un Salario Minimo con forti maggiorazioni per le ore supplementari e straordinarie, forte limitazione del lavoro festivo nel commercio, nella prospettiva di un Salario Minimo Europeo inderogabile. E tale minimo dovrà essere applicato per tutte le prestazioni lavorative non contrattualizzate e a tutti i contratti precari, per i quali esiste a livello contrattuale, la definizione di una retribuzione mensile continuativa
- Altresì andrebbero pensate forme forti di sostegno reale allo studio e di integrazione sociale nei confronti di quei soggetti per cui, proprio a causa della propria condizione di border line, la selezione e temporaneità nel sostegno produrrebbe effetti di esclusione analoghi a quelli già operati dal mercato del lavoro.

Unificato tale ultimo ampio segmento della "frammentazione" in una cornice virtuosa di libertà e di sviluppo economico di qualità il progetto monista, già di per se comunque indispensabile, verrebbe ulteriormente pluralizzato vedendo finalmente la propria completezza ed integrale efficacia.